FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO IIIª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 059/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 025/CSA- RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 2014

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CARRE' FUTSAL CHIUPPANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BULDOG LUCREZIA/CARRÉ FUTSAL CHIUPPANO DEL 4.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 139 del 22.10.2014)

Al termine della gara Buldog Lucrezia/Carrè Futsal Chiuppano del 4.10.2014, Campionato Nazionale Calcio a 5, terminata sul risultato di 1-3, il dirigente accompagnatore della squadra ospitante presentava una riserva scritta all'arbitro relativamente alla posizione di un giocatore schierato dalla compagine avversaria, cui faceva seguito telegramma in pari data indirizzato al Giudice Sportivo della Divisione Nazionale Calcio a 5.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 96) alla luce del preannuncio di reclamo sospendeva ogni decisione in merito.

Successivamente la Società Buldog Lucrezia – a mezzo raccomandata A/R spedita in data 9.10.2014 – faceva pervenire le motivazioni, inviate altresì alla controparte Carrè Futsal Chiuppano, evidenziando che sarebbe stato schierato il calciatore Buonanno Francesco pur risultando il medesimo squalificato per n. 2 giornate inflittegli nella stagione precedente (2013/2014), campionato under 21, quando militava con la Società Monticchio.

In particolare deduceva la Società che, avendo cambiato il giocatore squadra di appartenenza, ai sensi dell'art. 22, comma 6, C.G.S., il Buonanno non avrebbe potuto prendere parte alla gara in questione nelle file della prima squadra della Società Carrè Futsal Chiuppano non avendo ancora scontato la squalifica; chiedeva pertanto che fossero applicate le sanzioni previste ex art. 17, comma 5, C.G.S..

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 139 in data 22.10.2014) rigettava il reclamo in quanto tardivo.

Osservava al riguardo che le motivazioni della reclamante – alla luce del fatto che la gara si è disputata il 4.10.2014 – avrebbero dovuto essere spedite entro l'8.10.2014 mentre, così come si evinceva dal timbro postale la raccomandata era stata spedita tardivamente ossia il 9.10.2014.

Riteneva comunque il medesimo Giudice di poter d'ufficio – avvalendosi delle prerogative di cui al combinato disposto del 7° e 8° comma dell'art. 29 C.G.S. – procedere, ed analizzato il merito riteneva irregolare la posizione del calciatore Buonanno.

Osservava al riguardo che il calciatore era stato squalificato con il Com. Uff. n. 647/2014 per 2 gg. dovendo così scontare ex 6° comma dell'art. 22 C.G.S. nelle prime due gare la sanzione anche ove, come nel caso concreto avvenuto, avesse cambiato Società di appartenenza.

Il Giudice conseguenzialmente infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara così assegnando alla reclamante la vittoria per 6-0 e considerava scontate le due giornate di squalifica in capo al Buonanno non avendo egli preso parte alle successive gare dell'11 e del 18 ottobre 2014.

Con atto del 27.10.2014 proponeva impugnazione la Società Carrè Futsal Chiuppano chiedendo l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo.

Rilevava che, decorso il termine perentorio dell'8° comma lett. b) dell'art. 29 C.G.S., era impedito al Giudice Sportivo ogni esame del merito del ricorso avversario.

Né tantomeno il Giudice Sportivo aveva il potere di procedere d'ufficio in merito alla dedotta posizione del calciatore Buonanno.

A detta della reclamante una volta respinto il ricorso il Giudice Sportivo avrebbe dovuto inviare gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della Procura medesima.

Rileva questa Corte come l'impugnazione appaia fondata.

Appare principio cardine nell'ordinamento, compreso quello sportivo, che il mancato rispetto dei termini a carattere perentorio com'è quello dell'art. 29, comma 8, lett. b), determini un'ipotesi di decadenza dall'azione con conseguente improcedibilità dell'azione stessa.

A tal riguardo si rileva che la Corte di Cassazione ha più volte avuto modo di affermare che la mancata osservanza di un termine perentorio "determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori come previsto dall'art.153 c.p.c." (Corte di Cassazione Sez.V Sent. n.1771 del 30.1.2004), prosegue la Corte di Cassazione in altra sentenza affermando che "E' evidente, infatti, qualora, si ritenesse sanata a seguito della costituzione della controparte e della sua acquiescenza la mancata osservanza del termine perentorio, tale norma verrebbe vanificata, risolvendosi la sanatoria sostanzialmente in una proroga non consentita del termine" (Corte di Cassazione Civile Sent. n.8022 del 14.06.2001).

La situazione di specie sottoposta a parere è assimilabile a quella che si verifica nel procedimento civile qualora in presenza di una nullità dell'atto di citazione rilevabile d'ufficio, la costituzione del convenuto comporta la sanatoria della nullità con effetto da quel momento e con salvezza dei diritti anteriori quesiti per cui ad esempio come ha avuto modo di affermare la Corte di Cassazione "non può rimuovere il giudicato nel frattempo formatosi per mancanza di valida impugnazione" (Corte di Cass. Sez.I sent. 7254 del 10/07/1999) posto che i termini per le impugnazioni sono ai sensi dell'art. 325 c.p.c. perentori e quindi sottoposti al regime di cui all'art.153 c.p.c. (sulla improcedibilità dell'azione per mancato rispetto di un termine improrogabile cfr. altresì Corte Conti, Sez. I, sent. 31/1997; idem, Sez. II, sent. 365/2001).

Appaiono applicabili al procedimento sportivo, ed al relativo processo, i principi generali dell'ordinamento in base al quale le disposizioni relative al processo (cfr. art.153 c.p.c. – art. 585 n. 5 c.p.p.) ed i relativi termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati nemmeno sull'accordo delle parti e sono sempre rilevabili d'ufficio (cfr. art. 591 c.p.p.).

Conseguenzialmente il Giudice, accertata la violazione del termine perentorio, non avrebbe potuto nemmeno d'ufficio esaminare il merito della questione prospettatagli.

Così come correttamente evidenziato nell'impugnazione egli avrebbe dovuto e potuto procedere all'invio degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C..

La ratio delle disposizioni sulla perentorietà dei termini e sulla indisponibilità in capo alle parti, trova giustificazione al pieno affidamento che viene a crearsi nei campionati sportivi a seguito del consolidamento delle posizioni che non può trovare dilatoria ed indeterminata possibile situazione di incertezza in una facoltà di esame d'ufficio di impugnazioni tardive che creerebbe una perdurante situazione di incertezza con ogni possibile negativa incidenza sullo svolgersi dei campionati medesimi.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Carrè Futsal Chiuppano di Carrè (Vicenza) annulla la delibera impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo. Trasmette, per quanto di competenza, gli atti alla Procura Federale.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI €1.000,00

INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SACILESE CALCIO SSD A.R.L./COMUNALE FONTANAFREDDA DEL 5.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 12.11.2014)

La gara del Campionato Nazionale Juniores Sacilese Calcio/Comunale Fontanafredda, in calendario il 5.11.2014, non veniva disputata perchè, come riferito dall'arbitro nel suo referto, entrambi le squadre, con dichiarazione scritta, avevano deciso di rinviarne l'effettuazione allo scopo di non danneggiare, stante la cattiva situazione metereologica, il terreno di gioco sul quale, a distanza di sei giorni, si sarebbe dovuto svolgere un incontro internazionale Under 16 fra l'Italia e la Norvegia.

Lo stesso arbitro, in un successivo supplemento, precisava che, a suo avviso, le condizioni del campo erano ottime e non ostative alla disputa della gara.

Per quanto su descritto il Giudice Sportivo competente infliggeva a ciascuna delle due società rinunciatarie la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di 1 punto e l'ammenda di e 1.000,00 (Com. Uff. n. 26 del 12.11.2014).

Contro tale pronuncia ha interposto gravame a questa Corte l'A.S.D. Comunale Fontanafredda sostenendo di essere stata indotta ,subendo una sorta di condizionamento da parte dell'avversaria la quale aveva interesse a preservare l'agibilità ottimale del campo in quanto la partita Under 16 era stata organizzata da un'agenzia locale, a condividere la decisione consegnata all'arbitro e chiede pertanto un riesame benevolo della vicenda con l'eliminazione della penalizzazione ed una congrua (da €1.000,00 a €100,00) riduzione dell'ammenda.

L'appello non può essere accolto.

Incontestabile essendo, anche per implicita ammissione della stessa reclamante, la volontà di rinuncia e non avendo alcuna valenza di esimente o di attenuante la spiegazione prospettata, fragile e sconfessata dalle precisazioni arbitrali, la decisione di prima istanza si palesa del tutto corretta e deve essere integralmente confermata.

Non può accedersi infatti a nessuna delle richieste specifiche vuoi perchè il punto di penalizzazione irrogato è previsto non solo dall'art.17, comma 3 C.G.S. ma anche, con riferimento proprio alle ipotesi di rinuncia, dall'art. 53 N.O.I.F., vuoi perchè la sanzione pecuniaria corrisponde esattamente alla quantificazione indicata nel Com. Uff. n.1 dell'1.7.2014 della L.N.D..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Comunale Fontanafredda di Fontanafredda (Pordenone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA BISCEGLIE/FRANCAVILLA DEL 9.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 12.11.2014, ha inflitto, seguito incontro Bisceglie/Francavilla disputato il 9.11.2014, le sanzioni:

- dell'ammenda inflitta alla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD per avere, due persone non identificata ma riconducibili alla società della quale indossavano la tuta sociale, fatto ingresso sul campo per destinazione per festeggiare la realizzazione di una rete da parte della propria squadra. Inoltre propri raccattapalle, dal 19° del secondo tempo e sino al termine della gara, nonostante richiamo verbale al capitano della squadra, rallentavano sistematicamente la consegna

del pallone al fine di favorire il conseguimento del risultato favorevole;

- della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Riccio Stefano per avere, in reazione ad analoga condotta, colpito un calciatore avversario con un forte schiaffo al volto;
 - della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calciatore Guadalupi Mirko.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 12.11.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 20.11.2014, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD di Bisceglie (Barletta) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

5. RICORSO ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORRADINO PAOLO SEGUITO GARA ASTI CALCIO/ACQUI CALCIO 1911 DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)

La Società Acqui Calcio 1911 S.r.l., in persona del Presidente pro-tempore, ha proposto reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND, pubblicato in Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014, relativo alla gara Asti/Acqui disputata in data 16.11.2014, con la quale è stata comminata la squalifica di n. 3 giornate di gara al calciatore Paolo Corradino perché <<Espulso per doppia ammonizione, tardava l'uscita dal campo e rivolgeva all'Arbitro espressione offensiva.>>.

La società reclamante ritiene che la punizione comminata sia eccessiva, ancorchè la stessa riconosca che "il proprio tesserato abbia tardato l'uscita dal campo e che abbia anche rivolto all'arbitro un'espressione che è uscita in un momento in cui non era facile controllare l'adrenalina, ma il ns. giocatore nega di aver profferito la fra se che viene a lui addebitata sul rapporto arbitrale" e per questo chiede una riduzione della sua squalifica.

La sanzione del Giudice Sportivo è scaturita dal referto dell'assistente di gara nel quale viene riferito che il

Il ricorso non può essere accolto.

Infatti, ai sensi dell'art. 35.1.1 C.G.S. <<I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare>> e per quanto attestato dall'arbitro nel proprio referto circa il comportamento del giocatore Paolo Corradino della società Acqui ricorrente – certamente non contestabile da una diversa dichiarazione dell'interessato – la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare assolutamente adeguata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Acqui Calcio 1911 di Acqui Terme (Alessandria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 2 febbraio 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio